SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 558)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro dei Trasporti

(RUFFINI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI Tina)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1977

Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1973, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI!

1. — Il Consiglio delle Comunità Europee approvò in data 20 luglio 1970 il Regolamento CEE n. 1463/70 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. L 164 del 27 luglio 1970), concernente l'obbligatorietà dell'installazione, sugli autoveicoli per trasporti su strada, di uno speciale apparecchio di misura munito di dispositivo registratore, destinato al controllo degli impieghi temporali dei loro conducenti.

1. 1. — L'apparecchio di misura predetto è in particolare un cronotachigrafo, con definite caratteristiche costruttive tali da garantire la validità metrologica delle indicazioni e registrazioni effettuate automaticamente o semiautomaticamente, concernenti dati sulla marcia dei veicoli cui sono applicati, nonchè tutti i gruppi di tempi relativi alle attività e al riposo degli equipaggi dei veicoli medesimi.

1. 2. — Tale apparecchio è rivolto a sostituire per quanto possibile il libretto individuale di controllo, prescritto dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 per l'attuazione di altra normativa comunitaria sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

2. — A norma del combinato disposto dell'articolo 4 con l'articolo 21 del predetto regolamento l'obbligo del cronotachigrafo è diventato operante dal 1° gennaio 1975 per due categorie di veicoli, vale a dire per quelli di nuova immatricolazione e per quelli già in circolazione, se destinati al trasporto di merci pericolose.

3. — In relazione a tali scadenze, ed al fine di porre le premesse per la concreta osservanza del precitato regolamento fu emanato il decreto 16 novembre 1974, del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per i trasporti, nonchè con quello per il lavoro e la previdenza sociale. Tale decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 21 novembre 1974, detta disposizioni per la omologazione, il montaggio, la riparazione e le prescritte verificazioni degli strumenti di misura in questione, omettendo ogni riferimento a sanzioni punitive.

3. 1. — Data la loro particolare natura le disposizioni ministeriali e quelle comunitarie in argomento non possono prevedere a carico degli inadempienti sanzioni punitive, ovviamente comminabili solo sulla base di formale provvedimento legislativo nazionale.

4. — Il provvedimento allegato si propone, tra l'altro, di stabilire le opportune sanzioni amministrative a carico dei trasgressori, ottemperando nel contempo a quanto prescritto nel più volte citato regolamento CEE n. 1463/70, e cioè che gli Stati membri delle Comunità Europee adottino le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del regolamento medesimo.

4. 1. — Le disposizioni predette debbono riguardare, in particolare, a norma dello stesso regolamento CEE, « l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonchè le sanzioni applicabili in caso di infrazione ».

5. — L'organizzazione è stata attuata conformemente ai seguenti criteri:

5. 1. — L'Ufficio centrale metrico della Direzione generale del commercio interno del Ministero dell'industria ha la competenza metrologica relativamente all'omologazione CEE dei modelli dei cronotachigrafi.

5. 2. — Il montaggio e la riparazione dei cronotachigrafi, in ossequio alle norme comunitarie, possono essere eseguiti solo da officine all'uopo autorizzate.

5. 2. 1. — L'autorizzazione alle officine è subordinata all'accertamento della idoneità metrologica delle attrezzature in dotazione per l'espletamento delle operazioni da effettuare, con particolare riferimento agli strumentri metrici di controllo.

5. 3. — La verificazione metrologica secondo le norme CEE dei cronotachigrafi ed i controlli periodici sono delegati, su domanda, alle officine autorizzate che assicurino all'uopo valide garanzie.

5. 4. — L'accertamento dell'idoneità metrologica delle ditte abilitate alle operazioni di verificazione CEE è eseguito dall'Ufficio centrale metrico, cui compete anche la sorveglianza tecnica su tali ditte.

6. — Per le procedure relative all'omologazione CEE del modello, all'abilitazione alla verificazione CEE, nonchè all'autorizzazione al montaggio, sono stati seguiti criteri analoghi a quelli già adottati in sede di recepimento nella legislazione nazionale di talune direttive comunitarie in materia di strumenti di misura e di controllo metrologico.

7. — In relazione al generale indirizzo di politica legislativa di non aumentare le ipotesi di reato, si è ritenuto di prevedere, per le infrazioni alle nuove disposizioni, sanzioni amministrative e non già di natura penale.

8. — La scelta dei criteri sopra illustrati è stata motivata soprattutto dall'entità dell'attività da espletare per l'attuazione del regolamento comunitario in parola, attività che sarà costituita da operazioni di natura metrologica da effettuare su circa 700.000 autoveicoli circolanti, i quali entro il 1° gennaio 1978 devono essere provvisti di cronotachigrafi regolamentari.

8. 1. — Due soluzioni potevano essere scelte in alternativa in ordine alla struttura organizzativa da adottare:

1) attribuzione dei vari compiti metrologici secondo i diversi livelli qualitativi agli Uffici dell'Amministrazione metrica;

2) delega della verifica e del controllo metrologico dei cronotachigrafi a officine e montatori privati, ai sensi dell'articolo 14, punto 1, comma 2° del regolamento comunitario in questione.

8. 1. 1. — La scelta della prima soluzione avrebbe comportato oneri a carico dello Stato, sia per quanto riguarda la dotazione delle necessarie apparecchiature di controllo, sia per l'indispensabile aumento degli organici del personale periferico.

8. 1. 2. — La seconda soluzione consistente nell'affidare, con le dovute garanzie, a privati i compiti di controllo dei cronotachigrafi comporta, oltre a rilevanti economie strutturali, anche un'organizzazione capillare e certamente più agile, più flessibile in relazione alle esigenze degli interessati.

Ovviamente non si è trascurato di prevedere le necessarie garanzie ai fini dell'osservanza delle norme riguardanti le operazioni effettuate dalle officine autorizzate e abilitate alle norme comunitarie.

8. 1. 3. — Tali garanzie sono realizzate attribuendo a idoneo ufficio statale non solo i compiti relativi all'omologazione CEE di modello dei cronotachigrafi, ma anche quelli concernenti l'accertamento della idoneità metrologica delle officine richiedenti l'autorizzazione e l'abilitazione, nonchè la sorveglianza tecnica sulle stesse officine. Tale sorveglianza tecnica consente inoltre di soddisfare l'esigenza primaria di stabilire la più ampia uniformità di applicazione della regolamentazione CEE da parte di tutte le ditte abilitate.

Anche in relazione ai particolari livelli qualitativi nel campo della metrologia che devono possedere gli incaricati degli esami necessari per l'abilitazione, i compiti predetti sono stati concentrati presso l'Ufficio centrale metrico. Essi si aggiungono a quelli di istituto propri dello stesso Ufficio centrale metrico.

Passando ora all'articolazione dello schema di disegno di legge, se ne espongono, titolo per titolo, i concetti essenziali.

TITOLO I. — Omologazione del modello, montaggio e controllo (articoli da 1 a 9).

Negli articoli da 1 a 7 sono stabilite le disposizioni circa le modalità relative alla omologazione del modello e sono indicati gli organi operativi qualificati al montaggio,

alla riparazione, alla verificazione ed ai controlli periodi dei cronotachigrafi.

Essendosi adottata la soluzione illustrata al punto 8. 1. 2 della presente relazione, secondo la quale vengono conferite deleghe della verificazione e del controllo metrologico dei cronotachigrafi ad officine e a montatori privati, le tariffe da applicare per le operazioni di verificazione e controllo dei predetti strumenti non vengono lasciate alla discrezionalità dei singoli operatori, ma devono essere approvate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate (art. 6).

Nell'articolo 8 vengono indicati gli organi qualificati ai controlli relativi all'applicazione della presente legge.

L'articolo 9 definisce l'organo qualificato ad accertare i requisiti metrologici dei cronotachigrafi, anche al fine del controllo della idoneità, sotto il profilo metrologico, delle attrezzature degli operatori autorizzati od abilitati.

TITOLO II. — Dei diritti erariali e delle tasse sulle concessioni governative (articoli 10, 11 e 12).

Nell'articolo 10 viene fissata, con apposita tabella, la tassa di concessione governativa, relativa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

Nell'articolo 11 si fissa la misura del diritto erariale dovuto dopo il primo montaggio e dopo ogni riparazione del cronotachigrafo.

Nell'articolo 12 si demanda ad un decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'indicazione delle modalità di pagamento dei predetti diritti.

TITOLO III. — Sanzioni (articoli da 13 a 25).

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato, nei vari articoli, è fissato l'ammontare, da un minimo ad un massimo, delle sanzioni amministrative per le infrazioni concernenti:

articolo 13 - cronotachigrafi e fogli non conformi ai modelli omologati;

articolo 14 - montaggio o riparazione effettuati abusivamente o irregolarmente;

articolo 15 - verificazioni o controlli effettuati abusivamente o irregolarmente;

articolo 16 - veicoli senza cronotachigrafi e fogli CEE;

articolo 17 - gli obblighi previsti dall'articolo 15 del Regolamento CEE per il datore di lavoro e i membri dell'equipaggio;

articolo 18 - gli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafo primo, del Regolamento CEE per il datore di lavoro;

articolo 19 - per gli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafo secondo, del Regolamento CEE per i membri dell'equipaggio;

articolo 20 - gli obblighi per i quali non sono previste sanzioni specifiche e quelli che saranno fissati nei regolamenti di applicazione della legge.

Nell'articolo 21 per le modalità di applicazione, si fa richiamo al sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, negli articoli da 3 a 9. Sono, inoltre, indicate le autorità, cui devono essere presentati i rapporti di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 706, precisamente gli Uffici provinciali metrici e le prefetture, secondo che si tratti di infrazioni di natura metrologica o non.

Nell'articolo 22 vengono fissate sanzioni amministrative in aggiunta a quelle pecuniarie, nei casi di ripetute inadempienze alla disciplina dei cronotachigrafi.

Nell'articolo 23 viene precisato l'oggetto della sospensione o della revoca in taluni casi particolari.

Nell'articolo 24 è disposto che i proventi delle sanzioni vanno imputati al capitolo 2031 dello stato di previsione delle entrate statali relativo a multe, ammende e sanzioni amministrative.

Nell'articolo 25 si prevede l'emanazione del regolamento di esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 1.

Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al Regolamento CEE n. 1463/70, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformità alle disposizioni del predetto Regolamento.

Art. 2.

All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente articolo 1 deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modificazioni.

La scheda di omologazione CEE del modello può essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato articolo 5.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli Uffici provinciali metrici ed altri Uffici interessati, nonchè presso gli Uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della Commissione CEE interessati alla sua applicazione.

Art. 3.

L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del citato regolamento CEE è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalità e alle condizioni determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 4.

La verificazione del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo riparazione, prevista dal punto VI lettera *a*) dell'allegato I al Regolamento CEE 1463/70, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. L'abilitazione alla predetta verificazione, ai sensi dell'articolo 14 del citato Regolamento CEE, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, già autorizzati alle operazioni di cui all'articolo 3 precedente, secondo le modalità da stabilire con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 5.

I controlli periodici di cui alla lettera *b*), punto VI dell'allegato I al Regolamento CEE n. 1463/70 sono effettuati alle date e secondo le modalità da stabilire mediante decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Detti controlli sono eseguiti dalle officine e da montatori abilitati alla verificazione di cui all'articolo 4 precedente, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.

Art. 6.

Le tariffe da applicare dalle officine o montatori per le operazioni di verificazione

o controllo dei cronotachigrafi CEE, previsti dalla presente legge sono fissate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate.

Art. 7.

L'obbligo della installazione del cronotachigrafo CEE, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento CEE n. 1463/70 deve essere soddisfatto dai veicoli appartenenti alle varie categorie soggette all'obbligo medesimo entro la data per ciascuna categoria indicata nella seguente tabella:

CATEGORIA VEICOLI	Data entro la quale deve essere installato il cronotachigrafo CEE
Veicoli adibiti a trasporti TIR e veicoli atti a trasportare persone . .	30 aprile 1977
Veicoli adibiti a trasporti di merce, di portata superiore a 10 t	
Veicoli adibiti a trasporti di merce, di portata inferiore od uguale a 10 t e maggiore di 5 t	30 settembre 1977
Veicoli non compresi nelle categorie precedenti	31 dicembre 1977

Art. 8.

Agli organi di polizia indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è affidato il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti, fatta eccezione per gli accertamenti di cui al successivo articolo 9, lettere *b*) e *c*).

I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento CEE n. 1463/70 sono altresì soggetti al controllo dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 9.

Al personale dell'Ufficio centrale metrico è affidato il compito di accertare:

a) la conformità dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli

stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla lettera *b*) precedente, in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.

Allo stesso personale sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge.

TITOLO II

DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 10.

La concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 precedente è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; al titolo VII della tariffa allegata al precitato decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto, dopo il n. 89, il seguente n. 89-*bis*:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modi di pagamento
Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi CEE	20.000	ordinario
Tassa annuale	10.000	ordinario

Art. 11.

Per la verificazione di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli auto-

veicoli e dopo ogni riparazione è dovuto all'erario un diritto di lire 1.000.

I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 12.

Lo modalità di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro.

TITOLO III

SANZIONI

Art. 13.

Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000.

Art. 14

Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 1463/70 o delle prescrizioni stabilite ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanziozione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 120.000.

Art. 15.

Chiunque effettua le verificazioni o i controlli, di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 1463/70 o alle prescrizioni

stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.

Art. 16.

Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di registrazione è soggetto, per ogni veicolo cui la violazione si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 75.000 a lire 150.000.

Art. 17.

Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento CEE n. 1463/70, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 60.000.

Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui al predetto articolo 15.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

Art. 18.

Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1463/70 è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 60.000.

Art. 19.

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento CEE n. 1463/70 è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non

osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 30.000.

Art. 20.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del Regolamento CEE n. 1463/70, della presente legge e dei relativi regolamenti per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 30.000.

Art. 21.

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni previste negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato:

alla Prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 16, 18, 19 e 20 della presente legge;

agli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17.

È fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato.

Art. 22.

Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale è obbligatoria l'applicazione del cronota-

chigrafo incorrono nella sospensione per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorità che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle del Regolamento CEE predetto, eventualmente, entro un congruo termine, non vi abbiano provveduto.

Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano in ulteriori ripetute infrazioni, può essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma.

La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concesse ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorità che lo ha rilasciato.

Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti Uffici MCTC ai sensi del predetto comma il ricorso è presentato al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile-Direzione generale della MCTC. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

Art. 23.

Nei casi di trasporto di viaggiatori in cui un provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non è previsto, ovvero è rilasciato di volta in volta, nonchè nei casi

di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione è rilasciato per una pluralità di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli Uffici MCTC, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, è la carta di circolazione del veicolo.

Art. 24.

I proventi delle sanzioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 vanno imputati al capitolo 2301, cap. VIII, dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 25.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.